

## ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

### PER LA SICILIA– SEDE DI PALERMO

### RICORSO

Nell'interesse della Dott.ssa **Gallo Giuseppina Maria** (C.F. GLLGPP68C50A089O), nata il 10/03/1968 ad Agrigento (AG), e residente a Naro (AG), in via Aura Fenice, n. 35, CAP 92028, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7722955), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it, tel 0917794561, fax n. 0917722955) e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; irenecontorno@pecavvpa.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Palermo, Via della Libertà, n. 62;

### CONTRO

- la **Regione Siciliana - Dipartimento della funzione pubblica**, in persona del Presidente e del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

### E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra **Zambeletti Marianna**, penultima candidata collocata nell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta del concorso «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia*»;
- dei soggetti che verranno individuati quando l'amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

### PER L'ANNULLAMENTO

#### PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia*», pubblicato in data 22 giugno 2022 sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte in cui l'odierna ricorrente non vi risulta ricompresa per il profilo CPI-SML;
- dell'esito della prova scritta del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia*», sostenuta da parte ricorrente in data 26 maggio 2022, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata il successivo 27 maggio, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico pari a **19,75**, inferiore alla soglia di idoneità, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla erronea somministrazione dei quesiti nn. 47, 57 e 50;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 47, 57 e 50, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 47, 57 e 50, del questionario di parte ricorrente, somministrati nel medesimo questionario;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- della redigenda graduatoria di merito del concorso *de quo*, nella parte in cui l'odierna ricorrente, non verrà ricompresa tra i candidati vincitori;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove esistente, del verbale con cui è stato approvato l'elenco degli idonei alla prova scritta;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

**PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia*» (codice concorso CPI-SML) e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nell'elenco dei candidati idonei al concorso con il punteggio legittimamente spettante

**E PER L'ACCERTAMENTO**

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nell'elenco degli idonei e nella redigenda graduatoria di merito del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante;

**E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE**

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nell'elenco degli idonei e nella redigenda graduatoria di merito del concorso.

Si premette in

**FATTO**

1. – Con Bando pubblicato in data 23 dicembre 2021, la Regione Siciliana ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia*», reso noto sul dominio *web* istituzionale, successivamente modificato con D.D.G. n. 117 del 21/01/2022 recante «*Modifica bando approvato con DDG n.5039 del 23/12/2021 e proroga dei termini*». La ricorrente ha preso parte al concorso, attraverso la trasmissione telematica della domanda di partecipazione, per il profilo CPI-SML.

2. – Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

i) valutazione dei titoli;

ii) prova scritta.

L'odierna parte ricorrente, utilmente collocata nell'elenco dei candidati ammessi all'unica prova scritta del concorso per il profilo di interesse, è stata convocata per lo svolgimento della stessa in data 26 maggio 2022.

Per il superamento della prova la *lex specialis* ha richiesto «una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)» (cfr. art. 6 del bando), la quale è consistita, per quanto di interesse, nella risoluzione di 60 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

«a) diritto del lavoro e della legislazione sociale;

b) legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (in particolare D. Lgs.150/2015 e D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, e s.m.i.); normativa nazionale e regionale relativa all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla L.68/99;

c) diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L. 241/90 e ss.mm.ii.; legge regionale 7/2019 e s.m.i) e disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e ss.mm.ii, legge regionale 10/2000 e s.m.i.);

d) normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE».

In relazione ai quesiti, l'amministrazione ha attribuito i seguenti punteggi:

- **risposta esatta: +0,5 punti;**
- **mancata risposta: 0 punti;**
- **risposta errata: - 0,15 punti.**

3. – Ebbene, una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, accedendo al proprio portale il 27 maggio u.s., parte ricorrente ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a **19,75**, prossimo alla soglia di idoneità ma insufficiente per poter essere ricompresa nel novero dei candidati idonei alla procedura di interesse.

Ciò è dipeso dalla presenza di due quesiti palesemente erronei e/o fuorvianti: i nn. 47, 57 e 50.

47

Ai sensi dell'art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore:

-0.15/0.5

Ai 16 anni compiuti.

Ai 15 anni compiuti.

Ai 14 anni compiuti.



57	<p>Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato, il Centro per l'impiego deve convocare i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di riduzione dell'attività lavorativa per intervento dei fondi di solidarietà sia superiore:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Al 75 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di tre mesi. <input type="checkbox"/> Al 30 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di sei mesi. <input type="checkbox"/> Al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi.</p>	-0.15/0.5
----	--	-----------

50	<p>Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate:</p> <p><input type="checkbox"/> Da ricercatori scientifici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. <input type="checkbox"/> Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni. <input checked="" type="checkbox"/> Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti.</p>	-0.15/0.5
----	--	-----------

4. – Come si dirà, la somministrazione dei summenzionati quesiti ha certamente compromesso il buon esito della prova di parte ricorrente, che, a causa di tale illegittimità, non ha raggiunto la soglia di idoneità stabilita dalla *lex specialis*.

La candidata, per un divario davvero irrisorio, non può utilmente ambire alla posizione lavorativa di interesse.

5. – Il 22 giugno u.s., l'amministrazione resistente ha reso noto l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso *de quo*, odiernamente censurato, nel quale parte ricorrente non risulta utilmente inclusa.

È di palmare evidenza che la procedura fa il suo corso e molto presto verrà pubblicata la graduatoria di merito del concorso, alla quale seguiranno le immissioni in servizio dei candidati.

6. – Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato apposita istanza in autotutela, nella quale ha richiesto all'amministrazione la rettifica del punteggio attribuito per i quesiti censurati e di essere inclusa nell'elenco degli idonei. L'amministrazione però, ha omesso di fornire riscontro.

In aggiunta la ricorrente, per mezzo degli scriventi, ha inoltrato un'istanza di accesso agli atti, con la quale ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, allo svolgimento della prova e alla sua correzione, nonché le generalità di due soggetti potenziali controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

**I – ERRONEA SOMMINISTRAZIONE DEL QUESITO N. 47 - ILLEGITTIMITÀ DELLA RELATIVA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.**

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

Si tratta di un principio basilare che l'Amministrazione, invece, non ha tenuto in considerazione.

**Non può, infatti, considerarsi legittima, come nel caso che ci occupa, la somministrazione di un quesito con due opzioni di risposta parimenti corrette, essendo parte resistente tenuta, in ogni caso, a conformare il proprio operato a criteri logici di razionalità ed univocità.**

Ciò costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del **principio meritocratico**.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria e fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

**Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.**

In effetti, presa visione del ventaglio di quesiti assegnati in sede di prova, **parte ricorrente si è imbattuta in tre domande palesemente erronee: le nn. 47, 57 e 50.**

Procedendo con ordine, il primo quesito che ha pregiudicato il buon esito della prova di parte ricorrente è il seguente:





47

Ai sensi dell'art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore:

-0.15/0.5

- Ai 16 anni compiuti.  
 Ai 15 anni compiuti.  
 Ai 14 anni compiuti.

Come dimostrato, parte ricorrente ha deciso di rispondere al quesito flaggando l'opzione di risposta A), ossia: «*Ai 16 anni compiuti*». Inspiegabilmente, detta risposta è stata valutata – **0,15 punti**. L'amministrazione ha, infatti, ritenuto come corretta l'opzione B), non tenendo in considerazione l'evoluzione della normativa di riferimento.

Invero, benché l'art. 3 della legge 977/1967 sia ancora in vigore, disponendo che l'età minima per l'ingresso nel mondo del lavoro non debba essere inferiore ai 15 anni compiuti, **lo stesso deve essere letto in relazione ad una disposizione più recente e, in particolare, alla legge finanziaria n. 296/2007, che ha introdotto l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro.**

**Infatti l'art. 1, comma 622, della Legge 296/2007** precisa quanto segue

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. **L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.** Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#). L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#), e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#). L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

Come evidenziato, la norma dispone che l'età per l'ingresso nel mondo del lavoro varia dai 15 ai 16 anni, in conseguenza dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione di durata decennale. Pertanto, la

7

domanda in questione (“(...) *L’età minima per l’ammissione al lavoro ... non può comunque essere inferiore ad anni?*”), richiede al candidato di individuare tra le soluzioni offerte quella più corretta. Pur avendo segnato l’opzione di risposta (la A) da considerarsi esatta, **l’odierna ricorrente ha subito incolpevolmente l’attribuzione della penalità.**

Entrando nel merito della materia che il quesito prospetta, occorre precisare che la conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e, conseguentemente, l’età minima di ingresso nel mondo del lavoro, si correla all’assolvimento dell’obbligo scolastico decennale.

Ne consegue che l’età minima di ingresso nel mondo del lavoro varia a seconda dell’anno di iscrizione degli alunni alle scuole elementari (chi viene iscritto a 6 anni, avrà assolto l’obbligo scolastico decennale a 16 anni e potrà immettersi nel mondo del lavoro a quella età, chi invece viene iscritto alle elementari ad una età inferiore ai 6 anni, assolverà l’obbligo scolastico a 15 anni).

L’età d’ingresso nel mondo del lavoro non può considerarsi costante, la stessa è infatti strettamente correlata a dati esterni.

*A fortiori* – anche a voler accogliere un’eventuale interpretazione restrittiva cui può aver voluto dare seguito l’amministrazione – il quesito ammetterebbe due opzioni di risposta parimenti corrette. Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Né può sostenersi la tesi secondo la quale il quesito fa riferimento esclusivamente all’età minima all’ingresso nel mondo del lavoro, perché è lo stesso quesito che menziona l’obbligo di formazione scolastica.

La disparità di trattamento è palese nel caso di specie, così come la violazione del principio di uguaglianza: parte ricorrente non ha avuto l’opportunità di rispondere a 60 quesiti con una risposta incontrovertibilmente corretta.

Il caso odiernamente prospettato determina effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

Da un lato, parte ricorrente ha subito incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all’evidente stranezza contenuta nel suo questionario, non raggiungendo la soglia di idoneità stabilita dalla *lex specialis*.

Dall’altro, l’amministrazione mancherebbe la possibilità di valutare il candidato in relazione alle sue vere conoscenze, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori.



Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Le domande devono, infatti, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'**univocità della risposta** (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati che hanno avuto la possibilità di rispondere a 60 quesiti correttamente somministrati, è necessario assegnare a parte ricorrente **il punteggio pieno di 0,5 e la detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti, per l'errata somministrazione della domanda n. 47.**

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

La Giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara, tanto che in casi analoghi ha ritenuto *che «affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta»* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, *«atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta»* (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza **21 giugno 2021**, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione della ricorrente che, del tutto irragionevolmente, non avrà la possibilità di essere ricompresa, per un divario assolutamente irrisorio, nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito.

**II. ERRONEA SOMMINISTRAZIONE DEL QUESITO N. 57 - ILLEGITTIMITÀ DELLA RELATIVA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST.**

**– ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.**

Ferme le precedenti considerazioni in merito al quesito n. 47, è necessario rilevare che il questionario di parte ricorrente contiene un ulteriore quesito manifestamente erroneo.

Trattasi, segnatamente, del quesito n. 57.

57	<p>Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato, il Centro per l'impiego deve convocare i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di riduzione dell'attività lavorativa per intervento dei fondi di solidarietà sia superiore:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Al 75 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di tre mesi.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Al 30 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di sei mesi.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi.</b></p>	-0.15/0.5
----	--	-----------

Anche in questo caso la risposta fornita dall'odierna ricorrente, la A), è stata considerata erronea dall'amministrazione, che invece considera corretta l'opzione di risposta C).

L'odierna ricorrente ha subito nuovamente un pregiudizio causato dall'attribuzione della penalità per aver flaggato l'opzione di risposta A), nonostante **nessuna delle opzioni di risposta indicate dall'Amministrazione possa considerarsi corretta, considerata l'abrogazione della disciplina in questione.**

Art. 22

**((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234))**

Occorre peraltro precisare che l'inciso inserito nel menzionato quesito, formulato al tempo presente («*deve convocare*»), è, all'evidenza, non aggiornato, in quanto, come evidenziato, l'art. 22 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, comma 1, cui fa riferimento la domanda odiernamente censurata, è **stato abrogato** dalla legge del 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nella G.U. il 30/12/2021, n. 310.

Conseguentemente, l'odierna ricorrente non avrebbe mai potuto fornire una risposta corretta.

Porre il quesito al tempo presente induce il candidato a ritenere che la legge sia ancora in vigore e ad operare ragionamenti artificiosi e dispendiosi in termini di tempo ed energie, tutto ciò a discapito di altre domande.

In questo caso non si tratta di norma riformata, bensì di abrogazione *in toto* della disposizione in questione. Ogni riferimento risulta, dunque, erroneo e fuorviante, oltre che lesivo degli interessi degli aspiranti.

È pacifico che chi studia per prendere parte alle procedure selettive prenda come riferimento la fonte normativa vigente, ovvero testi specifici aggiornati. Le domande sottoposte ai concorrenti sono, infatti, comunemente estrapolati dalle disposizioni di legge.

Considerato che la prova si è svolta nell'ultima settimana di maggio, parte ricorrente non avrebbe mai potuto scorgere nei libri di testo o nei testi normativi la risposta al summenzionato quesito.

D'altro canto l'amministrazione, per selezionare i candidati più meritevoli, deve sottoporre agli stessi delle domande che abbiano un riferimento certo.

Ebbene, ciò non è accaduto nel caso di specie.

Non può considerarsi legittima, come nel caso che ci occupa, l'opzione per cui nessuna delle opzioni di risposta fornite sia, in verità, da considerarsi corretta.

La giurisprudenza si è più volte espressa in merito a casi analoghi, tant'è che è stata più volte sancita l'illegittimità dei quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta, così da doversi **neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati** (*ex multis*, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021).

La bontà di quanto affermato è stata sostenuta, anche di recente, dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, statuendo che *«laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempili, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta»* (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820).

Sul punto, *«non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della*

correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta» (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

La ricorrente risulta particolarmente penalizzata in quanto il punteggio attribuitole non le consente di essere collocata nell'elenco degli idonei per il profilo di interesse.

Quindi, in relazione ai quesiti nn. 57 e 47, si rende oltremodo necessaria la rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente con l'attribuzione di 0,5 punti per ogni quesito contestato e la detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti per ogni quesito, per poterle consentire di poter acquisire il bene della vita cui ambisce.

In particolare, con la rettifica del punteggio per entrambi i quesiti contestati, a parte ricorrente spetterebbero **21,05 punti** (punteggio base di 19,75 + 0,5 per i due quesiti censurati e la detrazione di 0,15 punti per ogni penalità attribuita) cui andrebbe aggiunto il punteggio relativo ai titoli in suo possesso.

**III. ERRONEA SOMMINISTRAZIONE DEL QUESITO N. 50 - ILLEGITTIMITÀ DELLA RELATIVA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.**

Ferme le precedenti considerazioni in merito ai quesiti nn. 47 e 57, che ove accolte consentirebbero alla ricorrente di superare la soglia di 21/30, le stesse possono replicarsi, per le argomentazioni suesposte, avuto riguardo al quesito n. 50.

50	Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate: <input type="checkbox"/> Da ricercatori scientifici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. <input type="checkbox"/> Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni. <input checked="" type="checkbox"/> Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti.	-0.15/0.5
----	---	-----------

Anche in questo caso, la risposta fornita dall'odierna ricorrente, la C), è stata considerata erronea dall'amministrazione, che invece considera corretta l'opzione di risposta B).

**L'odierna ricorrente ha subito nuovamente un pregiudizio causato dall'attribuzione della penalità per aver flaggato l'opzione di risposta C), nonostante la disciplina vigente (art. 5 dello Statuto dei Lavoratori) ne confermi la correttezza.**

Il quesito menziona due differenti fonti normative che disciplinano la fattispecie delle visite di controllo sullo stato di salute del lavoratore: l'art. 5 dello statuto dei lavoratori e la legge n. 33 del 1980.

Procedendo con ordine, l'art. 5 dello statuto dei lavoratori dispone quanto segue:

Art. 5.  
(Accertamenti sanitari)

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Se da una parte si pone il divieto, in capo al datore di lavoro, di accertarsi personalmente dello stato di salute del suo dipendente, il summenzionato articolo dispone che i controlli possono essere effettuati **solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti**, solo qualora sia lo stesso datore di lavoro a richiederlo.

Ebbene, come evidenziato, **l'odierna ricorrente ha opzionato l'opzione di risposta C) «dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti».**

Considerato l'inciso della disposizione in questione, in base al quale *«Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti»*, la risposta fornita dalla ricorrente è da considerarsi perfettamente rispondente alla disposizione.

Per gli effetti, la penalità attribuita dall'amministrazione non trova alcun riscontro nel dato normativo e risulta del tutto arbitraria.

Come anticipato, però, il quesito menziona un'ulteriore fonte normativa, la legge n. 33 del 1980, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, non modificativa dunque dello Statuto dei lavoratori.

In particolare, l'art. 1 dispone che «*Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'[articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni*».

Posto che la disposizione si inserisce come regolatrice della fase esecutiva dei controlli da operarsi nei confronti dei lavoratori, è pacifico che le visite vengono operate da medici.

I medici, naturalmente, sono sempre da considerarsi afferenti agli istituti di previdenza, operando a tutela della salute dei lavoratori tutti. Peraltro, è notorio che gli istituti di previdenza bandiscano, a cadenza quasi annuale, selezioni per l'assunzione di medici per svolgere l'operato di controllo dello stato di salute dei soggetti, siano essi lavoratori o meno.

Quindi, se non può escludersi la correttezza della risposta considerata dall'amministrazione come esatta, cioè «*dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni*», allo stesso modo non può escludersi la correttezza della risposta fornita dall'odierna ricorrente che, come ampiamente argomentato, trova la propria fonte nell'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, esplicitamente menzionato dal quesito odiernamente censurato.

Se il quesito avesse fatto riferimento al solo art. 1 della legge n. 33 del 1980, allora la risposta fornita dalla ricorrente avrebbe potuto considerarsi errata, **ma il quesito menziona espressamente l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, che richiama alla lettera la risposta fornita dalla ricorrente.**

In sintesi, anche in occasione della somministrazione del quesito n. 50, l'amministrazione è incorsa in errore e non ha rispettato l'ormai consolidato principio secondo il quale, nei quesiti a risposta multipla, occorre fornire un ventaglio di risposte in cui sia presente **solo una risposta incontrovertibilmente corretta.**

L'amministrazione ha operato arbitrariamente somministrando all'odierna ricorrente ben tre quesiti viziati parimenti dalla presenza di più opzioni di risposta corrette, e ciò ha determinato un enorme pregiudizio per la ricorrente e, in generale, per la procedura concorsuale tutta.

Quindi, in relazione ai quesiti nn. 47, 57 e 50, si rende oltremodo necessaria la rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente con l'attribuzione di 0,5 punti per ogni quesito contestato e la detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti per ogni quesito, per poterle consentire di poter acquisire il bene della vita cui ambisce.



In particolare, con la rettifica del punteggio per tutti i quesiti contestati, a parte ricorrente spetterebbero **21,7 punti** (punteggio base di 19,75 + 0,5 per i tre quesiti censurati e la detrazione di 0,15 punti per ogni penalità attribuita) cui andrebbe aggiunto il punteggio relativo ai titoli in suo possesso.

#### **IV. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA**

Basterebbe la rettifica in aumento di due quesiti dei tre censurati per consentire alla ricorrente di raggiungere e superare la soglia di 21/30.

Difatti, in merito al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che la ricorrente ha conseguito un punteggio di 19,75 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione di due quesiti censurati, otterrebbe un punteggio pari a **21,05/30** (punteggio base di 19,75 + 0,5 per la corretta risposta fornita e la detrazione di 0,15 punti per la penalità attribuita), superiore alla soglia di idoneità e, conseguentemente, si collocherebbe utilmente nell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e nella redigenda graduatoria di merito del concorso per il profilo di interesse.

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, non avendo potuto rispondere alle domande incriminate secondo quanto precedentemente riferito, alla stessa basterebbe **la rettifica in aumento del punteggio in relazione a due dei quesiti contestati per superare pienamente la soglia di accesso fissata dalla *lex specialis*.**

**Ancora, con la rettifica in aumento anche per il terzo quesito, si segnala che la ricorrente raggiungerebbe il punteggio di 21,7.**

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti nn. 47, 57 e 50 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento degli stessi, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **0,5 punti ulteriori per le tre domande censurate e la relativa detrazione della penalità attribuita, pari a 0,15 punti per quesito censurato**, con conseguente attribuzione del punteggio spettante, **21,7**, e la relativa inclusione nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito, nella posizione legittimamente spettante.

Peraltro, **hanno superato la prova scritta del concorso solo 133 candidati, su 344 posti banditi, e pertanto, in via del tutto automatica, l'odierna ricorrente sarebbe dichiarata vincitrice.**

### SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta esclusione della stessa, concretizzandosi un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Straordinariamente, si è presenza di una **prova unica**: il 22 giugno u.s., infatti, è stato reso noto l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, nel quale la ricorrente non risulta inclusa. Conseguentemente parte ricorrente non verrà inclusa nemmeno nella redigenda graduatoria di merito del concorso e perderà l'opportunità di veder valutati i titoli in suo possesso e di essere dichiarata vincitrice.

Solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di ammettere parte ricorrente tra i candidati idonei, **evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione**.

Non soltanto si tratta di **concorso cd. fast track**, ma la **medesima graduatoria è destinata a rimanere vigente**, a seguito della modifica che ha interessato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, entrata in vigore l'1 gennaio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di bilancio per il 2020), **per i prossimi due anni**, senza considerare che **la stessa può essere resa a disposizione di altri enti**.

Posto che la ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere ricompresa, previa rettifica del punteggio erroneamente assegnatole in presenza di quesiti fuorvianti, nella graduatoria di merito per il profilo di interesse di prossima pubblicazione, **superando con i quesiti censurati la soglia minima di idoneità, la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione**.

Ciò senza considerare che con la correzione del punteggio per due soltanto dei tre i quesiti, l'odierna ricorrente raggiungerebbe il punteggio di **21,05** (punteggio base di 19,75 + 0,5 per i due quesiti censurati e la detrazione di 0,15 punti per ogni penalità attribuita), che le consentirebbe di

poter acquisire il bene della vita cui ambisce più agevolmente. Ancor di più, con la rettifica in aumento per tutti e tre i quesiti.

Vale la pena evidenziare che non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione dei quesiti, l'Ecc.mo Collegio ha ravvisato, pur *«al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione»* (T.A.R. Lazio – Roma, ord. cau. del 24 aprile 2020, n. 3182; decreto cautelare del 13 luglio 2020, n. 4709).

È necessario chiarire, altresì, che alcun pregiudizio subirebbero gli altri candidati idonei in considerazione del fatto che **il numero di candidati che hanno superato la prova scritta è insufficiente a coprire i posti banditi per il profilo d'interesse (solo 133 idonei su 344 posti banditi).**

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito e di essere inclusa nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito nella posizione legittimamente spettante, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati idonei, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, l'amministrazione al momento della proposizione del seguente ricorso non ha esitato l'istanza.

Si è dunque provveduto a notificare il presente ricorso ad almeno un controinteressato, le cui generalità sono state individuate per le vie brevi attraverso i pubblici registri.

Tuttavia, si chiede, ove ritenuto necessario, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex

art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per tutto quanto dedotto

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA SICILIA – PALERMO**

- **in via istruttoria:** disporre ex art. 41 c.p.a., ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare:** sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante poiché viziato da tre quesiti manifestamente erronei e/o fuorvianti, e/o all'adozione di ogni altra misura volta a consentirle di essere inclusa nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito del concorso *de quo* nella posizione legittimamente spettante, per il profilo di interesse (CPI-SML);
- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nell'elenco dei candidati idonei e nella redigenda graduatoria di merito del concorso per il profilo CPI-SML;
- **nel merito e in subordine:** condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Palermo, 19 luglio 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

Avv. Irene Contorno